

**CORO
CASTEL PENEDE**



NAGO

STATUTO SOCIALE

del «Coro Castel Penede – Nago - APS»

[approvato dall'Assemblea Straordinaria il giorno 28/02/2020]

Articolo 1

Costituzione dell'Associazione

In data 30/06/1976, si è costituito a tempo indeterminato il complesso Corale denominato: "CORO CASTEL PENEDE - NAGO" (d'ora in poi "Associazione"). In data 16/06/1998 si è resa necessaria una revisione dello statuto sociale. Lo statuto è stato ulteriormente rivisto ed integrato nell'Assemblea del 03/02/2006.

Ai sensi delle vigenti norme del Codice civile in tema di associazioni e del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (d'ora in poi richiamato con "Codice del Terzo Settore" o CTS) il complesso Corale assume il nome di "Coro Castel Penede - Nago - APS": l'utilizzo del nuovo nome sarà effettivo dopo l'avvenuta istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e previa iscrizione dell'Associazione nello stesso. Da quel momento l'Associazione dovrà utilizzare l'acronimo APS oppure l'indicazione "associazione di promozione sociale" nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nago-Torbole in Provincia di Trento. Un'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Nago-Torbole non comporta una modifica statutaria.

L'Associazione opera all'interno della Provincia Autonoma di Trento e potrà operare in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo dell'Associazione ed attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'articolo 5 del CTS, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e/o dei loro familiari e/o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto CTS e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3

Norme sull'ordinamento interno - Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti degli associati.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta richiesta, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo; versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono divisi in:

- coristi effettivi (soci effettivi)
- collaboratori continuativi (soci collaboratori)

I «soci effettivi» e i «soci collaboratori» hanno diritto di voto e potranno essere eletti nelle cariche previste dal presente statuto.

Articolo 4

Associati: Diritti dei soci

4.1 - Diritti dei «soci effettivi» e dei «soci collaboratori»

I «soci effettivi» e i «soci collaboratori» hanno diritto:

1. di intervenire alle assemblee generali con parole e voto; tale diritto è personale e cessa lo stesso giorno dell'uscita o dell'espulsione dall'Associazione;
2. di far parte delle cariche;
3. di presentare alla direzione eventuali proposte e/o osservazioni riferentesi alla gestione sociale;
4. di usufruire dei beni mobili ed immobili nel rispetto del Regolamento Interno approvato dall'Assemblea.

4.2 - Ammissione all'Associazione

Ogni corista («socio effettivo») o «socio collaboratore» può presentare al Consiglio Direttivo e/o al Maestro (d'ora in poi «Direttore del coro») persone interessate ad entrare a far parte dell'Associazione.

Il Direttore del coro, dopo aver sottoposto il candidato ad adeguata preparazione e valutate le capacità del nuovo elemento, presa in considerazione anche la valutazione comportamentale espressa dagli altri «soci effettivi» propone al Consiglio Direttivo l'ammissione del candidato a «socio effettivo» (corista).

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di ammettere a «socio effettivo» il Direttore del coro.

4.3 - Abbandono o Espulsione del Corista (socio effettivo)

Ogni «socio effettivo» che intende lasciare l'Associazione deve comunicare, di norma, la sua decisione in forma scritta almeno due mesi prima della data di effettivo abbandono. Il Consiglio Direttivo può accettare la domanda di abbandono in tempi più brevi valutate le motivazioni espresse dal «corista».

Il provvedimento di Espulsione pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Il «corista» che si ritira o viene espulso è tenuto a riconsegnare tutto il materiale di proprietà del coro.

Nessun risarcimento è dovuto dall'Associazione per le prestazioni effettuate; unica eccezione il rimborso di eventuali prestiti o spese anticipate e autorizzate.

Articolo 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
3. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del CTS.
4. l'organo di revisione (Revisori dei Conti), nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del CTS.;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è la riunione dei soci volta a discutere e decidere su questioni di comune interesse.

L'Assemblea può essere *ordinaria* o *straordinaria*. Le loro modalità di convocazione e funzionamento sono definite dal regolamento interno.

6.1 - Assemblea Generale Ordinaria:

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno: di norma verrà convocata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno per l'approvazione del bilancio.

I lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria sono validi quando la partecipazione dei soci in prima convocazione raggiunge almeno il 50% dei convocati più uno; in seconda convocazione (di norma a distanza di non meno di mezz'ora dalla prima convocazione) l'Assemblea opera con la partecipazione di non meno del 30% dei convocati.

6.1.1 - Compiti:

- approvare il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo
- approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo (qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del CTS)
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di revisione (qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del CTS)
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei «soci collaboratori»
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale

6.2 Assemblea Generale Straordinaria:

L'Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o lo richiedessero almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In caso d'urgenza il Presidente può convocare un'Assemblea Generale Straordinaria.

I lavori dell'Assemblea Generale Straordinaria, nel caso in cui vengano poste in discussione "modifiche allo statuto", è considerata valida quando la partecipazione dei soci, in prima convocazione, raggiunge almeno il 75% dei convocati; in seconda convocazione l'Assemblea opera con la partecipazione di almeno il 50% dei convocati più uno.

6.2.1 - Compiti:

- approvare e modificare lo statuto
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

Articolo 7

Consiglio Direttivo: composizione, durata, regole di convocazione e funzionamento, competenze, cause di decadenza e/o sostituzione

7.1 - Consiglio Direttivo (Direzione)

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica 2 (due) anni. In ogni momento, su richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto («soci effettivi» e «soci collaboratori»), il Consiglio Direttivo può essere rieletto nel rispetto delle modalità stabilite al precedente articolo 6.

Il Direttore del Coro partecipa di diritto ai lavori della Direzione, con possibilità di esprimere il suo parere, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere sempre scelto tra i «soci effettivi» e i «soci collaboratori».

Il Consiglio Direttivo sarà composto da quattro a sette elementi secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina; i componenti saranno presi nell'ordine decrescente dal più votato; i candidati nominati nomineranno al loro interno:

- un Presidente
- un Vice Presidente (non obbligatorio)
- un Segretario
- un Cassiere
- i Consiglieri

Le funzioni di Segretario e Cassiere possono essere assunte da un'unica persona.

Qualora i candidati in posizione utile ritengano di dover nominare il Direttore del Coro quale Presidente, lo stesso assumerà diritto di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo hanno valore quando vengono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivi; in caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente assume valore doppio. I lavori del Consiglio Direttivo sono presieduti dal Presidente o, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Qualora dovesse venire a mancare un componente in seno al Consiglio Direttivo lo stesso viene sostituito con il primo candidato in posizione utile (vedi punto 7.3).

7.2 - Compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- condurre la gestione sociale in base allo statuto, al regolamento interno e alle decisioni dell'Assemblea Generale
- nominare il Vice Presidente ed il segretario dell'Associazione
- deliberare la convocazione dell'Assemblea
- pensare in caso di bisogno al personale di servizio
- constatare e liquidare tutte le pendenze dell'Associazione verso terzi
- assumere provvedimenti a carico dei coristi che ripetutamente risultano assenti senza preavviso o giustificazione; tali comportamenti possono comportare anche la sospensione o l'espulsione
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione
- fare contratti di compera o vendita di cose dell'Associazione
- contrarre mutui ed effettuare pagamenti per conto dell'Associazione
- promuovere incontri e manifestazioni di livello culturale e ricreativo
- decidere in merito alla partecipazione a concerti e/o manifestazioni sentito il parere dei «soci effettivi»; contestualmente dovrà stabilire il corrispettivo per la partecipazione ovvero deliberare sulla modalità di copertura delle spese conseguenti (viaggi, pasti, premi di rappresentanza ecc.)
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

7.3 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo:

Qualora uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria o altre cause di incompatibilità o per perdita della qualità di associato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma; se confermati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso contrario oppure nel caso di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà con una nuova elezione; i Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Qualora la maggioranza dei Consiglieri cessi dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 8

Il Presidente: poteri e durata in carica, cause di decadenza e sostituzione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
2. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
4. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde per:

1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, oppure a seguito di accertate persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
3. sopraggiunte cause di incompatibilità con le norme previste dal presente Statuto;
4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 7 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente; all'interno del Consiglio Direttivo e si procederà con l'eventuale nomina del nuovo Vice Presidente.

Articolo 9

Segretario e Cassiere

Il Segretario prende in consegna i beni mobili ed immobili di proprietà del Coro e mantiene aggiornati i libri inventari.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute e degli incontri del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza verrà nominato all'inizio della riunione il "verbalizzante". Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante: il verbale è conservato nella sede dell'Associazione.

Il Cassiere compila lo schema di bilancio preventivo e quello consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Articolo 10

L'Organo di Controllo: nomina e competenze

L'organo di controllo, è l'organo interno di garanzia, responsabile del rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

10.1 - È compito dell'organo di controllo:

1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
3. esercitare il controllo contabile;
4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
5. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del CTS, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse all'Organo di Controllo. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Organo di Controllo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. La decisione finale dell'Organo di Controllo è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Articolo 11

L'Organo di Revisione (Collegio di Revisione o Revisori dei Conti)

L'Organo di Revisione è costituito da due membri ed ha facoltà di esercitare il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Consiglio Direttivo; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci ed ha facoltà di proporre eventuali modifiche; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Coro a titolo cauzionale.

Il resoconto sarà presentato con chiarezza nelle voci di entrata e di uscita all'Assemblea Generale da convocare nei termini previsti dal precedente articolo 6.1; tale resoconto, sotto-firmato dai Revisori dei Conti con le relative osservazioni, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

La durata in carica dell'Organo di Revisione coincide con la durata in carica del Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale che sottoscritto dai componenti verrà poi conservato nella sede dell'Associazione.

I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Articolo 12

Depositi bancari

Il Consiglio Direttivo deve aprire almeno un conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Le operazioni sul conto corrente di norma saranno effettuate dal Cassiere o dal Segretario; in caso di loro assenza, le stesse potranno essere svolte dal Presidente; a tal fine tutti gli interessati dovranno depositare le proprie firme.

Articolo 13

Beni dell'Associazione

Sono considerati beni dell'Associazione:

- beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquistati
- beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e/o lasciti
- beni mobili ed immobili realizzati con l'impegno dei soci
- beni mobili ed immobili in affidamento
- l'archivio musicale

Articolo 14

Entrate – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- dai contributi delle amministrazioni comunali e/o di altri enti pubblici e/o di privati
- donazioni e lasciti testamentari
- obbligazioni, elargizioni o lasciti di enti o di privati
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
- utili da manifestazioni sociali
- proventi delle gestioni accessorie
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

Articolo 15

Sostenitori e simpatizzanti

I "sostenitori" e "simpatizzanti" (d'ora in poi "sostenitori") non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nelle cariche previste dal presente statuto.

I «sostenitori» sostengono il coro attraverso contribuzioni volontarie e/o partecipano attivamente alle trasferte e ai vari momenti ricreativi del coro pur non partecipando attivamente alle prove e ai concerti; potranno ottenere agevolazioni in occasione di trasferte e/o incontri previo rilascio della tessera. Chiunque può diventare «sostenitore» previo rilascio della tessera.

La durata di «sostenitore» è legata all'anno solare in cui è versata la quota.

Articolo 16

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 17

Sezione o articolazioni dell'Associazione

L'Associazione potrà essere costituita da più sezioni (a titolo di esempio: voci bianche, giovanile, femminile, ..).

Ogni sezione verrà rappresentata all'interno del Consiglio Direttivo da un proprio rappresentante eletto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Interno.

Le citate sezioni sono ubicate presso la Sede dell'Associazione e sono tenute al rispetto delle norme contenute nel presente statuto e nel Regolamento Interno.

Articolo 18

Sospensione dell'attività e/o scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'attività artistica dell'Associazione potrà essere **sospesa** quando venisse richiesta dai due terzi dei soci aventi diritto di voto e tale richiesta venga approvata, in prima convocazione, da almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto ed in seconda convocazione da almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto presenti all'Assemblea Generale espressamente convocata.

L'attività potrà comunque continuare anche da parte di pochi elementi rimasti promuovendo manifestazioni culturali e adoperandosi per la rinascita del coro.

Il materiale dell'Associazione (divise, musica, beni mobili ed immobili ecc...) resta in consegna al Presidente in carica per un'eventuale ripresa dell'Associazione.

Lo **scioglimento dell'Associazione** è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CTS.

Articolo 19

Norme transitorie

Istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione verrà iscritta di diritto.

Articolo 20

Norme di rinvio: per quanto non esplicitamente previsto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il CTS e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

28-02-2020: letto e sottoscritto:

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria
Lorenzo LAMBERTENGI

Il Segretario
Claudio ROSSI

Lo Scrutatore
Loris DEBIASI

Lo Scrutatore
Manuel GASPERINI

Consigliere
Andrea PENDESINI

Consigliere
Giovanni Angelo LEONI

Consigliere
Danilo LUNGHI

Consigliere
Bojan ZMAILA

Consigliere
Carlo BONINSEGNA

Indice generale

Articolo 1	1
Costituzione dell'Associazione.....	1
Articolo 2	1
Scopo dell'Associazione ed attività.....	1
Articolo 3	1
Norme sull'ordinamento interno - Associati.....	1
Articolo 4	2
Associati: Diritti dei soci.....	2
4.1 - Diritti dei «soci effettivi» e dei «soci collaboratori».....	2
4.2 - Ammissione all'Associazione.....	2
4.3 - Abbandono o Espulsione del Corista (socio effettivo).....	2
Articolo 5	2
Organi dell'Associazione.....	2
Articolo 6	3
L'Assemblea dei Soci.....	3
6.1 - Assemblea Generale Ordinaria:.....	3
6.1.1 - Compiti:.....	3
6.2 Assemblea Generale Straordinaria:.....	3
6.2.1 - Compiti:.....	3
Articolo 7	3
Consiglio Direttivo: composizione, durata, regole di convocazione e funzionamento, competenze, cause di decadenza e/o sostituzione.....	3
7.1 - Consiglio Direttivo (Direzioe).....	3
7.2 - Compiti del Consiglio Direttivo:.....	4
7.3 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo:.....	5
Articolo 8	5
Il Presidente: poteri e durata in carica, cause di decadenza e sostituzione.....	5
Articolo 9	5
Segretario e Cassiere.....	5
Articolo 10	6
L'Organo di Controllo: nomina e competenze.....	6
10.1 - È compito dell'organo di controllo:.....	6
Articolo 11	6
L'Organo di Revisione (Collegio di Revisione o Revisori dei Conti).....	6
Articolo 12	6
Depositi bancari.....	6
Articolo 13	7
Beni dell'Associazione.....	7
Articolo 14	7
Entrate – Risorse economiche.....	7
Articolo 15	7
Sostenitori e simpatizzanti.....	7
Articolo 16	7
Bilancio d'esercizio.....	7
Articolo 17	7
Sezione o articolazioni dell'Associazione.....	7
Articolo 18	8
Sospensione dell'attività e/o scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	8
Articolo 19	8
Norme transitorie.....	8
Articolo 20	8
Norme di rinvio: per quanto non esplicitamente previsto.....	8